



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

65020 Abbateggio (PE) Via Roma, 8 – Tel. 085.8574223 fax 085.8574043
www.comune.abbateggio.pe.it – comune@comune.abbateggio.pe.it

ORDINANZA n. 1

Prot. n. 62 data 11.01.2019	Regolamentazione della circolazione stradale sulla strada Comunale “Valle Giumentina”.
--------------------------------	---

IL SINDACO

Premesso il perdurare di condizioni meteo avverse per le intervenute nevicate e la possibile presenza di ghiaccio sulla sede stradale a causa delle temperature rigide, circostanze le quali determinano insidie alla sicurezza e regolarità del traffico veicolare;

Considerato in particolare che la strada Comunale che conduce a Valle Giumentina è la più esposta a fenomeni nevosi con significativi accumuli di materiale, in ragione dell'elevata quota della zona interessata;

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione stradale nel territorio del Comune per la pubblica e privata incolumità;

Rilevata la necessità di assicurare ai mezzi spazzaneve e spargisale di operare in condizioni di massima sicurezza;

Ritenuto necessario interdire al traffico veicolare la Strada Comunale per Valle Giumentina dall'incrocio con la Strada provinciale per Roccamorice, per i cittadini non residenti sul tratto di strada in questione;

Visto il Piano di Emergenza Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 22 dicembre 2017, n. 33;

Visto il Piano Neve comunale predisposto per la stagione invernale nella parte relativa alle fasi di intervento – misure preventive;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- l'articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei

particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili, afferenti ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

- l'articolo 54 comma 4 del medesimo d.lgs 267/2000 il quale statuisce che “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto il Codice delle Strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

per i motivi in premessa richiamati ed in particolare, al fine di tutela della salute, sicurezza ed incolumità pubblica,

l'interdizione e la chiusura al traffico veicolare, dalle ore 12 dell'11.01.2019 e fino a cessate esigenze, della strada comunale per la Valle Giumentina, dall'incrocio con la strada provinciale per Roccamorice, tranne che per i cittadini residenti sul medesimo tratto, ed ivi interessati da attività di lavoro e d'impresa, nonché per i mezzi delle forze dell'ordine o di soccorso.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione;

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

Prefettura di Pescara;
Protezione Civile Regione Abruzzo;
Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione CC Parco Lettomanoppello;
Carabinieri Comando Stazione San Valentino in Abruzzo Citeriore;
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara;

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Abruzzo o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120.


Si richiama la disposizione dell'art. 650 c.p. la quale prevede che: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Dalla residenza municipale, li 11.01.2019

IL SINDACO

Antonio Di Marco

The image shows the official seal of the Municipality of Abbateggio, which is circular and contains a central emblem of a dog. The text "COMUNE DI ABBATEGGIO" is written around the perimeter of the seal. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be "A. Di Marco".